

Articolo 45, Decreto Legislativo n°165/2001 e s.m.i.

C.C.N.L. 31.03.1999 – Comparto Regioni – Autonomie Locali

C.C.N.L. 01.04.1999 – Comparto Regioni – Autonomie Locali

C.C.N.L. Integrativo 14.9.2000 - Comparto Regioni – Autonomie Locali

C.C.N.L. 05.10.2001 – Comparto Regioni – Autonomie Locali

C.C.N.L. 22.01.2004 – Comparto Regioni – Autonomie Locali

C.C.N.L. 09.05.2006 – Comparto Regioni – Autonomie Locali

C.C.N.L. 11.04.2008 – Comparto Regioni – Autonomie Locali

C.C.N.L. 31.07.2009 – Comparto Regioni – Autonomie Locali

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO INT.ES.A.**

TRA

la Delegazione trattante del Consorzio socio-assistenziale INT.ES.A. di Bra costituita ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 16.02.2004 e composta da:

Anna , Dott.ssa ABBURRA' – Presidente –

Fabrizio, Dottor PROIETTI

E

la Delegazione trattante di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

R.S.U. aziendale: Mirella Bertero, Camilla Buglione

struttura territoriale C.G.I.L.: Danila Botta

struttura territoriale C.I.S.L.: Luciano Marchisone

struttura territoriale U.I.L.: _____

Visto i CCNL vigenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA
IL SEGUENTE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO

Art. 1

Campo di applicazione e materie

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro (C.C.D.I.L.) ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo n° 165/2001 e s.m.i. disciplina, per il personale a tempo indeterminato e determinato – compatibilmente con la natura del contratto a termine - del Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A. le materie e gli istituti di cui all'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) del personale non dirigenziale del comparto "Regioni – Autonomie Locali" stipulato l'1.4.1999, nonché le materie e gli istituti di cui all'art. 16, 2° comma, del C.C.N.L. del medesimo comparto stipulato il 31.3.1999.

Art. 2

Durata e tempi di applicazione, verifica e rinnovo

1. Il presente C.C.D.I.L. entra in vigore dalla data di stipulazione.
2. Il presente contratto ha valore sino alla data del 31 dicembre 2010 per la parte normativa e sino al 31 dicembre 2010 per la parte economica concernente il salario accessorio.
3. Il presente contratto collettivo decentrato conserva efficacia fino alla stipulazione dei C.C.D.I.L. successivi o delle modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie, da adottarsi con le medesime procedure di stipulazione del presente C.C.D.I.L.

Art. 3

Procedure di sottoscrizione e stipula

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal revisore. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo viene inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico – finanziaria. Una volta ottenuto esito positivo, oppure trascorsi 15 giorni senza rilievi, il Consiglio di Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
2. Divenuta eseguibile l'autorizzazione, le parti formalizzano la stipulazione del contratto a tutti gli effetti di legge.
3. Prima della stipulazione, le norme del presente accordo costituiscono pre-contratto fra le parti suscettibile di essere eseguito con piena validità e con efficacia decorrente dalla sua data di sottoscrizione.



Art. 4
Costituzione del "Fondo per le Risorse Decentrate – F.R.D."
Risorse disponibili anno 2010

1. Il "F.R.D." è destinato, secondo le previsioni degli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004, dell'art. 4 del C.C.N.L. Biennio Economico 1.1.2004 – 31.12.2005, dell'art.8 del C.C.N.L. Biennio Economico 1.1.2006 – 31.12.2007 e dell'art. 4 del C.C.N.L. Biennio Economico 1.1.2008 – 31.12.2009, a finanziare l'attuazione della nuova classificazione del personale e a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
2. Il "F.R.D.", costituito nel suo ammontare sulla base degli elementi finanziari indicati dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004 ammonta complessivamente per l'anno 2010 a € **111.682,72** così ripartiti:

• **ART. 31, COMMA 2 C.C.N.L. 22.1.2004 (RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE)**

1) ART. 15, comma 1, punti a) – b) – c) C.C.N.L. 1.4.1999	€ 68.261,37 +
2) Recuperi vari e LED anni 2002 – 2008	€ 2.939,36 +
3) ART. 15, comma 1, punto j) C.C.N.L. 1.4.1999 (0,52% monte salari 2002 – € 727.743,83 – esclusa quota relativa alla dirigenza)	€ 3.784,27 +
4) ART. 4, comma 1 - C.C.N.L. 5.10.2001 (1,1% del monte salari anno 2002, esclusa quota relativa alla dirigenza, pari a € 727.743,83)	€ 8.005,19 +
5) ART. 4, comma 2 - C.C.N.L. 5.10.2001 Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam del personale comunque cessato dal servizio dall'1.1.2000-	€ +
6) ART. 32, comma 1 – C.C.N.L. 22.1.2004 0,62% di € 727.743,83 (monte salari 2002)	€ 4.512,01 +
7) ART. 32, comma 2 – C.C.N.L. 22.1.2004 0,50% di € 727.743,83 (monte salari 2002)	€ 3.638,72 +
8) ART. 34, comma 4 – C.C.N.L. 22.1.2004 Importi già in precedenza utilizzati per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali del personale cessato dal servizio per qualunque causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale	€ 855,85 +
9) ART. 4, comma 1 – C.C.N.L. 9.5.2006 0,50% di € 846.526,53 (monte salari 2003 esclusa la quota relativa alla dirigenza)	€ 4.232,63 +

10) ART. 8, comma 2 – C.C.N.L. 11.04.2008

0,60% di € 869.633,00 (monte salari 2005 esclusa la quota relativa alla dirigenza)

€ 5.217,70

TOTALE RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE

€ 101.447,10

• **ART. 31, COMMA 3 C.C.N.L. 22.1.2004**

(RISORSE EVENTUALI E VARIABILI)

1) ART. 15, comma 1, punto e) – C.C.N.L. 1.4.1999

Economie da part-time 2000 e seguenti

€ +

2) ART. 15, comma 1, punto k) – C.C.N.L. 1.4.1999

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge

€..... +

3) ART. 17, comma 5 – C.C.N.L. 1.4.1999

€..... +

TOTALE RISORSE EVENTUALI E VARIABILI

Totale risorse certe, stabili e continue

€ 101.447,10 +

Totale risorse eventuali e variabili

€ --

Totale risorse disponibili - ANNO 2010

€ 101.447,10 +

Totale risorse da distribuire una tantum a titolo economie di gestione anni precedenti (ex C.C.D.I.L. 2008)

€ 4.388,42 +

Totale risorse PEO art. 6, c. b) C.C.D.I. sottoscritto il 13/11/2009 già concordate e attribuite per il 2010

€ 2.000,00 +

Risparmio risorse anno 2009 da distribuire a vario titolo

€ 3.847,20 +

Risparmi sul fondo dello Straordinario di cui all'art. 14 CCNL

€ --

(TOTALE RISORSE DA DISTRIBUIRE A TITOLO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2010)

€ 111.682,72

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Art. 5 Criteri e finalità

1. Le risorse del "F.R.D." sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi e degli uffici dell'Ente, un accrescimento della qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato.
2. Nell'ambito della complessa organizzazione del Consorzio e della gestione della sua dinamica, l'efficacia e l'efficienza deve essere perseguita anche mediante il potenziamento del sistema di retribuzione variabile incentivante mediante collegamento degli incrementi retributivi e di parte della retribuzione a specifici risultati, al fine di rendere più flessibile una parte dei costi del personale, condividere con il lavoratore parte dei rischi e dei successi dell'attività aziendale, premiare lo sforzo e la produttività individuale ed il gruppo, creare stimoli all'impegno ed alla collaborazione interindividuale per ottenere un determinato risultato.
3. Attribuire massima flessibilità gestionale alle diverse destinazioni del "F.R.D." al fine:
 - di consentire l'utilizzo di risorse inizialmente destinate a particolari finalità ed istituti contrattuali per il finanziamento di altre finalità ed istituti contrattuali il cui finanziamento iniziale preventivato risulti, nel corso della gestione della risorsa, insufficiente rispetto alle finalità ed agli obiettivi decisi dalle parti;
 - di consentire, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 1998/2001, che le somme comunque non utilizzate o non attribuite per le finalità cui è destinato il "F.R.D." nel corrispondente esercizio finanziario siano portate in aumento delle complessive risorse dell'anno successivo.

Art. 6 Destinazioni generali

1. ***Le parti concordano per l'anno 2010 di utilizzare le risorse certe, stabili e continue e le risorse eventuali e variabili del "F.R.D." nel seguente modo:***
 - a) Pagamento dei differenziali stipendiali tabellari complessivamente ammontanti a **€ 29.600,00** conseguenti alle progressioni orizzontali effettuate nel corso degli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;
 - b) Pagamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, dei differenziali stipendiali tabellari complessivamente ammontanti a **€ 2.000,00** per progressioni orizzontali effettuate nel corso dell'anno 2010, come concordate e attribuite nel C.C.D.I. siglato in data 13/11/2009 (art. 6, comma b);
 - c) Finanziare l'istituto della indennità di comparto introdotto dal C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004, che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità con una quota del "F.R.D." pari a **€ 21.650,00**; le quote di indennità di comparto, prelevate dal "F.R.D.", sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti;
 - d) Destinare una quota del "F.R.D." pari a **€ 39.200,00** per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che sia incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del C.C.N.L. 1998/2001 del 31.3.1999;



- e) Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, una quota del "F.R.D." pari a **€ 2.000,00** per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del C.C.N.L. 1998/2001 del 31.3.1999;
 - f) Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, una quota del "F.R.D." pari a **€ 400,00** per il pagamento dell'indennità maneggio valori al personale formalmente incaricato;
 - g) Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, e secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente accordo, una quota importante del "F.R.D.", indicativamente pari a **€ 16.832,72** per l'anno 2010, a promuovere miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi e delle attività mediante erogazioni dirette ad incentivare la produttività di gruppo e/o individuale, attraverso la corresponsione selettiva di compensi correlati alle responsabilità, al merito ed all'impegno;
2. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

Art. 7


Realizzazione di progetti mirati ed innovativi e riconoscimento specifiche responsabilità acquisite

1. L'obiettivo riguarda il potenziamento delle attività del Consorzio e la creazione di nuove opportunità e quindi nuovi servizi e/o progetti per la popolazione di riferimento.
2. I progetti sono individuati e suddivisi nelle tre Aree; per ciascun progetto è formulato un piano di intervento e di realizzazione che vede coinvolti gruppi e/o singoli dipendenti del Consorzio INT.ES.A.. Le iniziative realizzate e proposte intendono implementare le normali attività dell'ente e quindi permettere un'ulteriore evoluzione di proposte ed azioni mirate alla promozione del benessere della comunità sociale. Ogni Responsabile di Area dovrà quindi formulare e predisporre i progetti, determinare, in base al budget disponibile, per ognuno di essi il valore economico corrispondente e individuare gli operatori competenti e disponibili per la loro realizzazione. I progetti dovranno essere elaborati in forma scritta; per ogni progetto dovranno essere indicate la finalità, la responsabilità a capo del/i dipendente/i incaricato/i e l'entità economica determinata. E' prevista una verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati per ciascuno progetto.
3. Viene individuata al proposito una cifra complessiva pari a **euro 16.832,72**.

Art.8

Progressioni economiche all'interno della categoria

1. Le parti come già individuato nel precedente C.C.D.I. siglato in data 13/11/2009 concordano per l'anno 2010 (decorrenza 01/01/10) di pagare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001, una quota del "F.R.D.", pari a **€ 2.000,00**, al fine di corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all'interno delle categorie B - C - D per l'anno 2010 (già attribuite nel 2009), secondo la disciplina dell'art. 5 del NOP e del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'aprile 2006 (con il quale sono stati definiti in dettaglio criteri e modalità per la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle categorie).



2. Ogni dipendente sarà valutato dal Direttore del Consorzio o dal rispettivo Responsabile di Area, secondo la rispettiva competenza direttiva sul personale, sulla base di schede di valutazione. Le schede di valutazione sono distinte per categoria B, C, D.
3. Beneficeranno della progressione orizzontale economica i dipendenti sulla base dell'ordine di merito dato dai punteggi ottenuti, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le Politiche di Sviluppo.

Art. 9 Decorrenza

1. La decorrenza degli effetti economici della progressione orizzontale è fissata al 1° gennaio 2010.

Art. 10 Recupero della spesa per progressioni orizzontali

1. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
2. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 a partire dal gennaio 2002 (costo medio ponderato per lo sviluppo economico nella progressione economica orizzontale).

Art. 11 Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali

1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali richieste secondo la propria disciplina.
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.

Art.12 Fondo per le prestazioni straordinarie art. 14 C.C.N.L. 1.4.1999

1. E' istituito un Fondo per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 1.4.1999, pari a complessivi € 7.000,00;
2. Tale Fondo potrà subire variazioni solo nei casi e con le modalità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Potrà, inoltre, essere incrementato esclusivamente ai sensi



dell'art. 14, comma 2 del C.C.N.L. 1.4.1999, per la corresponsione di ore straordinarie eventualmente necessarie per affrontare eventi eccezionali.

3. L'imposizione di prestazioni lavorative straordinarie presuppone l'ordine di servizio scritto.
4. Fatte salve le improrogabili necessità di servizio, i recuperi devono essere compensati nell'arco temporale mensile.

Art. 13 Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di legge, del codice civile, del C.C.N.L. 1998/2001 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali" del 31.3.1999 ("Nuovo Ordinamento Professionale - N.O.P."), del C.C.N.L. 1.4.1999, del C.C.N.L. 14.9.2000, del C.C.N.L. 5.10.2001, del C.C.N.L. 22.1.2004, del C.C.N.L. 9.5.2006, del C.C.N.L. 11.04.2008 e del C.C.N.L. 31.07.2009 (biennio economico 1.1.2008 - 31.12.2009).
2. Per le parti non regolate dal presente contratto, continuano ad applicarsi le norme contenute nei precedenti C.C.D.I.


Art. 14 Regime fiscale

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come integrato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.
2. Avendo ad oggetto la disciplina del lavoro subordinato collettivo, il presente contratto è altresì esente da registrazione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

il 11 OTT. 2010

per l'Ente, la Delegazione di parte pubblica




per la Delegazione di parte sindacale

CGIL



CISL



UIL

le R.S.U.

